

Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Piemonte e Sardegna.

GIULIO M. SALERNO¹

1. Il pluralismo dei modelli regionali di IeFP, le autonomie speciali e i principi di carattere unitario posti a livello nazionale

Una caratteristica peculiare della IeFP è rappresentata dal fatto che, sulla base della disciplina costituzionalmente definita, si sono sviluppati molteplici sistemi regionali che hanno dato luogo ad un vero e proprio pluralismo dei modelli di IeFP. In alcune ambiti del Paese, poi, l'assetto regionale della IeFP ha assunto connotati ancor più specifici in ragione della presenza della particolare autonomia riconosciuta, sempre per volontà della Costituzione, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Ciò, tuttavia, non deve far passare in secondo piano l'esistenza di principi e vincoli di carattere unitario che, posti a livello nazionale, consentono di individuare quale sia l'assetto istituzionale della IeFP per così dire "fondamentale" ed "essenziale", quello cioè nei suoi tratti costitutivi va applicato in tutto il territorio nazionale, al di là delle specifiche differenze consentite dall'autonomia spettante alle Regioni. La ricerca che si sta svolgendo con i contributi pubblicati in questa Rivista dal 2018 in relazione alle "Regioni al voto", proprio a ciò si rivolge: ritrovare il minimo comun denominatore, nazionale ed unitario, della configurazione istituzionale della IeFP, a partire dalla quale possono poi opportunamente svilupparsi le singole specificità introdotte in nome dell'autonomia regionale. Ricerca che, a ben vedere, acquista ulteriore rilevanza se si pensa al percorso che, per alcune Regioni, si sta avviando nell'attuazione dell'art. 116, comma 4, Cost., in relazione al cosiddetto "regionalismo differenziato" collegato anche alla IeFP. Anche da questo punto di vista, infatti, dovranno valere i principi e i limiti che definiscono la trama essenziale ed irrinunciabile della IeFP sull'intero territorio nazionale, soprattutto a garanzia dei diritti di cittadinanza che vanno assicurati in modo omogeneo in tutto il Paese.

Come noto, sulla base della Costituzione così come modificata nel 2001 (con la Legge di revisione costituzionale n. 3/2001), le quindici Regioni cosiddette "di diritto comune", ovvero quelle a statuto ordinario, hanno competenza legislativa esclusiva in materia di IeFP, in quanto nell'art. 117, comma 3, Cost. l'"Istruzione e Formazione Professionale" è stata espressamente esclusa dalla competenza cosiddetta "concorrente" (cioè ripartita tra Regioni e Stato, al quale è riservata la disciplina dei "principi fondamentali") relativa alla "istruzione".

Conseguentemente, in materia di IeFP alle stesse Regioni spetta la competenza regolamentare così come la competenza di determinare a quale autorità territoriale (alle Regioni medesime, alle Città metropolitane, alle Province o ai Comuni) spettino le corrispondenti attribuzioni amministrative. E ciò ai sensi dell'art. 118, comma 2, Cost.

Per quanto concerne le cinque Regioni cosiddette "ad autonomia speciale" (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta), ovvero quelle che "dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con Legge Costituzionale" (come prescritto nell'art. 116, comma 1, Cost.), esse dispongono in materia di formazione professionalizzante di specifiche e talora ulteriori competenze a seconda di quanto previsto nel relativo statuto.

¹ Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Macerata.

Tuttavia, tali specifiche competenze vanno attentamente confrontate con le predette competenze che la Costituzione vigente – dopo la riforma costituzionale del 2001 - attribuisce alle Regioni di diritto comune in materia di IeFP, e tale confronto deve avvenire in base alla cosiddetta “clausola di salvaguardia” dettata con l’art. 10 della Legge Cost. n. 3 del 2001. Con questa clausola si è prescritto che le norme poste dagli statuti speciali – e quelle risultanti dai relativi Decreti Legislativi di attuazione – che risultino difformi dalla Legge Costituzionale predetta, non si applicano qualora quest’ultima comporti “*forme di autonomie più ampie*” rispetto a quelle già previste dagli statuti, e, sino a quando non si procederà all’adattamento dei relativi statuti alla nuova disciplina costituzionale, si intendono sostituite da quest’ultima e dalla relativa normativa di attuazione. E ciò per una ragione di piena evidenza: le maggiori autonomie che nel 2001 sono state riconosciute in molteplici settori – tra cui proprio in tema di IeFP – alle Regioni di diritto comune non possono non essere automaticamente attribuite alle cinque Regioni che, per Costituzione, godono di autonomie speciali. Queste ultime, insomma, anche in materia di IeFP, devono disporre almeno della stessa autonomia che la Costituzione dal 2001 riconosce a tutte le Regioni di diritto comune.

A questo proposito, va ricordato che nel Trentino-Alto Adige le Province autonome di Trento e Bolzano dispongono della competenza legislativa esclusiva in tema di “addestramento e Formazione Professionale” (vedi art. 8, comma 1, n. 29, Statuto T.A.A.), così come alla Valle d’Aosta spetta la competenza legislativa esclusiva in materia di “istruzione tecnico-professionale” (vedi art. 2, comma 1, lett. r, Statuto V.d’A.). Diversamente, il Friuli-Venezia Giulia dispone della competenza legislativa concorrente circa la “istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria” (vedi art. 5, comma 1, n. 15, Statuto F.V.G.), e la Sicilia è titolare della competenza esclusiva sulla “istruzione elementare” e di quella concorrente sulla “istruzione media e universitaria” (vedi rispettivamente art. 14, comma 1, lett. r, e art. 17, comma 1, lett. d). Ancora, in modo differenziato dalle altre Regioni ad autonomia speciale, nel vigente statuto speciale della Sardegna si limita la competenza legislativa di questa Regione alle sole norme di integrazione e di attuazione in tema di “istruzione di ogni ordine e grado” e “ordinamento degli studi” (vedi art. 5, comma 1, lettera a, Statuto Sardegna). E’ evidente che quest’ultima competenza regionale, risultando “meno ampia” rispetto a quella che è dal 2001 prevista per le Regioni di diritto comune in materia di IeFP, appare superata da quanto previsto dalla riforma costituzionale che ha introdotto la specifica competenza esclusiva delle Regioni in materia di IeFP. Dunque, si devono applicare anche per la Sardegna (e sempre in attesa di un futuro adattamento del relativo statuto speciale) le stesse e “più ampie” forme di autonomia che sono riconosciute dall’art. 117, comma 3, Cost. in materia di IeFP alle Regioni di diritto comune. Così, per la Sardegna non può non valere quanto attualmente previsto per le Regioni di diritto comune in materia di IeFP.

Sulla base dell’autonomia attribuita alle Regioni nell’art. 117, comma 3, Cost. in materia di IeFP, quindi, l’ambito ordinamentale definito dalla stessa Costituzione come “Istruzione e Formazione Professionale”, è primariamente rimesso alle scelte adottate da ciascuna Regione mediante le rispettive normative legislative e regolamentari, cui conseguono le politiche concretamente adottate dagli organi regionali (Consiglio, Giunta, Assessore competente, etc.) ed attuate dagli uffici amministrativi competenti (regionali o locali). Pertanto, ogni Regione, nell’esercizio dei predetti poteri autonomi, definisce il proprio sistema regionale di istruzione e formazione e, all’interno di quest’ultimo, il proprio “*modello di IeFP*”, che risulta, quindi, stabilito dalle normative regionali (legislative e regolamentari) così come applicate in sede amministrativa dagli apparati competenti. Tali modelli regionali di IeFP, come noto, sono piuttosto differenziati. Anzi, mentre alcune Regioni, soprattutto nel Nord d’Italia, hanno strutturato modelli di IeFP efficaci o comunque sufficientemente funzionanti, in altre Regioni – soprattutto nell’Italia centrale, meridionale ed insulare - la IeFP è assai trascurata o addirittura del tutto pretermessa o assente. In questi ultimi casi, peraltro in spregio di una competenza costituzionalmente riconosciuta e in violazione di un diritto di cittadinanza – quello all’istruzione e formazione – costituzionalmente garantito, si dovrebbe parlare di un “modello zero”

di IeFP! E ciò si verifica, ad esempio, nel caso della Calabria, una delle Regioni che qui si prendono in considerazione.

Tuttavia, se l'autonomia costituzionalmente attribuita alle Regioni in tema di IeFP consente la differenziazione e quindi il pluralismo dei modelli regionali di IeFP, sussistono normative e indicazioni stabilite a livello nazionale che indirizzano e vincolano in senso unitario la modellistica regionale, anche quella delle Regioni ad autonomia speciale, determinando alcune regole essenziali che devono essere necessariamente comuni a tutti i modelli regionali di IeFP. E ciò perché, per un verso, la IeFP, in quanto ambito in cui si fornisce l'istruzione iniziale, consente l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione; e, per altro verso, la IeFP, in quanto settore specifico in cui si articola il "sistema nazionale di istruzione e formazione", fa parte della più vasta materia della "istruzione". Per questi motivi, come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, la disciplina regionale della IeFP è subordinata alla legge dello Stato almeno sulla base di due competenze legislative esclusive che sono attribuite allo Stato stesso in base all'art. 117, comma 2, lett. m) e lett. n, Cost., rispettivamente in relazione alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", e in relazione alle "norme generali sull'istruzione".

Tali limiti, va precisato, riguardano anche le Regioni a statuto speciale – e dunque, circa le Regioni che qui saranno esaminate, anche la Sardegna – allorché tali Regioni esercitano le competenze sulla base della predetta "clausola di salvaguardia" posta con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Va ricordato, ad esempio, quanto detto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 134 del 2006, su un caso simile in tema di livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria: "La riconduzione delle attribuzioni dei soggetti ad autonomia speciale in materia sanitaria all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, implica però - come postulato dalle stesse parti ricorrenti tramite il richiamo all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione - il contemporaneo assoggettamento delle stesse ai «limiti, espressi od impliciti, contenuti nel nuovo Titolo V» della Costituzione (sentenza n. 383 del 2005), ed, in particolare, all'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in punto di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" (lo stesso principio è stato applicato anche nella sentenza n. 231 del 2017). Del resto, nella stessa disciplina amministrativa adottata dalla Sardegna in materia di IeFP, questi vincoli di carattere unitario sono espressamente richiamati, ad esempio facendo riferimento alla normativa statale che detta regole uniformi sull'intero territorio nazionale in materia di sistema nazionale di certificazione delle competenze (vedi, ad esempio, la determinazione direttoriale del Servizio formazione, n. 5630 del 23 novembre 2018).

Inoltre, è noto che una larga parte della disciplina della IeFP è il risultato della convergenza della volontà dello Stato e delle Regioni, convergenza che trova espressione nell'approvazione di molteplici "accordi" o "intese" o "pareri" in sede di Conferenza Stato-Regioni, o di Conferenza Unificata (Stato-Regioni-autonomie locali). Questo accade in quanto le competenze regionali in materia di IeFP sono strettamente intrecciate con quelle attribuite per Costituzione allo Stato, soprattutto in tema di istruzione e lavoro. In questi casi, quando cioè si verifica la "concorrenza di competenze" tra lo Stato e le Regioni, la Corte costituzionale richiede il rispetto del principio di "leale collaborazione", ossia il necessario coinvolgimento di entrambi i livelli istituzionali, quello statale e quello regionale, che non possono reciprocamente ignorarsi. Conseguentemente, le normative statali che, dal 2001 in poi hanno disciplinato più o meno direttamente anche la IeFP, hanno previsto il concorso delle Regioni, mediante la predisposizione di atti congiunti, per l'appunto accordi o intese, ovvero la presenza di pareri espressi dalle Regioni stesse. Anche al rispetto di tali atti, indicazioni o indirizzi in cui si manifesta la leale collaborazione tra Stato e Regioni, dunque, sono necessariamente subordinati i modelli regionali di IeFP². Ed è per questo motivo che, frequentemente, tali atti sono

² Un elenco esemplificativo e riassuntivo della normativa nazionale e degli atti adottati come "intese" o "accordi" tra Stato e Regioni, dal 2003 al 2015, è contenuto nella *Relazione ex lege 845/78 art. 20 sullo stato delle attività di Forma-*

richiamati nelle premesse e talora anche nel contenuto prescrittivo delle deliberazioni – legislative, regolamentari o amministrative – adottate in sede regionale in materia di IeFP, anche da parte, ad esempio, della Regione Sardegna nell'esempio sopra citato.

2. Le Regioni al voto nel 2019 e i modelli regionali di IeFP: un'occasione di consapevolezza e di riflessione

Tutto ciò premesso, può ricordarsi che rispetto alle Regioni in cui si è andato al voto nel 2018 e nel 2019 - esattamente, Lazio, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige (Province autonome di Trento e di Bolzano), Basilicata – si è già trattato in precedenti articoli su questa Rivista. In questo contributo sarà analizzata la situazione di altre cinque Regioni, esattamente Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Piemonte e Sardegna, in cui nel 2019 si procederà al rinnovamento degli organi cui spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo regionale. Per queste cinque Regioni – di cui una a statuto speciale, e dunque fornita di particolari condizioni di autonomia anche in tema di IeFP -, l'evento elettorale sarà dunque l'occasione per verificare quale sia, proprio in queste Regioni, il modello concretamente utilizzato, in modo da offrire opportuni elementi di consapevolezza e di riflessione per coloro che saranno chiamati ad operare nell'interesse delle rispettive comunità, anche in ordine all'assunzione di decisioni vertenti su una questione di cruciale rilievo educativo, culturale, economico e sociale, quale la IeFP. Si tenga conto, tra l'altro, che in queste cinque Regioni nell'anno formativo 2016-2017 sono stati attivati 3.067 percorsi formativi di IeFP, sia nelle istituzioni formative accreditate dalle Regioni, che nelle istituzioni scolastiche in regime di cd. sussidiarietà, seppure con notevoli differenze tra le Regioni in questione, dato che, per esempio, in Calabria non è stato attivato nessun percorso di IeFP, mentre in Abruzzo – con poco più della metà di popolazione in età scolastica rispetto alla Calabria – erano stati attivati 172 percorsi di IeFP.

Allora, in questa sede si intende accertare, innanzitutto, se ed in quale misura nelle predette Regioni che nel 2019 procedono al rinnovo dei rispettivi Consigli, abbiano una più stringente necessità di intervenire sulle disposizioni legislative ivi vigenti in materia di IeFP. Soprattutto, occorre tenere conto del fatto che ormai due anni fa sono state introdotte numerose ed importanti novità a seguito dell'approvazione del Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 n. 61 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio 2017 ed entrato in vigore il 31 maggio 2017 - ove sono espressamente previste "*norme generali sull'istruzione*", ovvero norme di principio che, come appena ricordato, vincolano anche la competenza legislativa cosiddetta esclusiva che è riconosciuta alle Regioni in materia di IeFP. Alcune di queste norme generali riprendono ed esplicitano quanto già disposto, altre innovano le disposizioni vigenti. Tra l'altro, non poche di queste norme generali sono poi rimesse alla successiva precisazione e concreta attuazione mediante successivi atti che risulteranno dalla convergenza della volontà tra lo Stato e le Regioni (decreti ministeriali previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi in Conferenza Stato-Regioni, intese tra il MIUR e le singole Regioni, accordi tra ciascun Ufficio scolastico regionale e le singole Regioni). In ogni caso, il Decreto Legislativo in questione fornisce un apporto decisivo per delineare gli elementi essenziali, unitari e comuni del quadro complessivo dell'assetto dell'istruzione professionalizzante e, all'interno di quest'ultima, della IeFP in Italia. Va poi aggiunto che nel Decreto Legislativo n. 61/2017 si precisa espressamente che anche le Regioni a statuto speciale - nell'ambito delle competenze loro spettanti e dunque secondo quanto disposto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - devono provvedere "*alle finalità*" indicate nel decreto stesso (vedi art. 14, comma 2). Tali finalità, possiamo qui aggiungere, costituiscono senz'altro "*norme fondamentali di riforma economico-sociale*", cioè defini-

zione Professionale, Relazione predisposta dall'ANPAL e pubblicata in FOP, Formazione orientamento professionale, 2016, n.2-5, pp. 47 ss.; un elenco più esaustivo, sempre relativo agli atti adottati dal 2003 al 2015, è riportato nel *XIV Rapporto di monitoraggio delle azioni formative realizzate nell'ambito del diritto-dovere*, febbraio 2016, Rapporto realizzato dall'ISFOL e pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Roma, 2016, in specie pp. 21 ss.

scono in modo innovativo l'assetto fondamentale di un settore di particolare rilievo economico-sociale come è senza dubbio alcuno la IeFP. Per questo motivo, in base a quanto previsto negli stessi statuti speciali³, le predette finalità costituiscono vincoli che devono essere rispettati anche da queste Regioni nella disciplina della IeFP.

Considerata, quindi, la numerosità, la rilevanza, la sistematicità e l'innovatività delle “*norme generali sull'istruzione*” che risultano dal D.Lgs. 61/2017, nell'immediato futuro ciascun legislatore regionale è chiamato ad intervenire là dove risulti la presenza di disposizioni legislative regionali vigenti che non siano coerenti con le norme che, a livello nazionale, adesso definiscono i tratti unitari e nazionali entro i quali devono poi muoversi e declinarsi i singoli modelli regionali di IeFP. In altri termini, il legislatore regionale non può non avvertire l'esigenza di assicurare, in una logica di compiutezza e sistematicità, che la complessiva disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione sia coerente con i vincoli posti a livello nazionale in tema di IeFP. In definitiva, con questa analisi si intende sottolineare che i nuovi titolari degli organi legislativi regionali che nel 2019 si stanno rinnovando, prendano in seria considerazione l'esigenza di adeguare, correggere, modificare ed integrare la rispettiva legislazione regionale vigente in materia di IeFP, in modo che il rispettivo modello di IeFP sia effettivamente coerente sia con le “*norme generali sull'istruzione*” come risultanti dal D.Lgs. 61/2017, sia con gli atti che saranno adottati in sede nazionale o territoriale con il consenso delle Regioni stesse (i Decreti Ministeriali adottati previa intesa con le Regioni, l'accordo Stato-Regioni o ancora le intese tra il MIUR e le singole Regioni o gli accordi tra gli Uffici scolastici regionali e le singole Regioni), per dare attuazione alle predette norme generali di attuazione. Se tale necessario e progressivo aggiornamento della legislazione regionale al D.Lgs. 61/2017 e ai successivi atti di attuazione, non sarà approntato con l'indispensabile celerità, ne deriverà l'illegittimità (tecnicamente definibile come) sopravvenuta di una parte della normativa regionale e l'invalidità degli atti amministrativi che fossero adottati in applicazione delle discipline illegittime, con conseguente responsabilità degli amministratori anche dal punto di vista del danno all'erario innanzi alla Corte dei Conti. Tra l'altro, tale invalidità, se non fosse rilevata d'ufficio dagli stessi organi competenti, potrebbe essere poi dichiarata in sede giurisdizionale in seguito a ricorsi successivamente presentati dai soggetti lesi nei rispettivi diritti e interessi giuridicamente rilevanti, con tutto ciò che ne deriverebbe in termini di incertezza e instabilità dei rapporti giuridici.

Dopo avere esaminato le Regioni Lazio e Lombardia nel primo fascicolo del 2018⁴, le Regioni Molise e Friuli-Venezia Giulia nel secondo fascicolo del 2018⁵, e le Regioni Basilicata, Trentino-Alto Adige (Province di Trento e Bolzano), e Valle d'Aosta nel terzo fascicolo del 2018⁶, nel presente contributo ci si propone di delineare, in modo sintetico ma sufficientemente esaustivo, lo stato dell'arte del modello di IeFP all'interno di altre cinque Regioni – Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Piemonte e Sardegna - che, nel corso del presente anno, si avviano al rinnovo degli organi di indirizzo politico-amministrativo. Ciò al fine di comprendere quali siano, nella realtà effettuale, le modalità e le condizioni di operatività della IeFP, anche al di là di quanto potrebbe risultare a prima vista dal mero esame delle norme. Lo scopo, insomma, è quello di cogliere i modelli regionali di IeFP nel loro effettivo svolgersi e divenire, integrando opportunamente gli schemi astratti che sono delineati negli atti legislativi. Sempre allo scopo, che anima questi contributi, di consentire ai

³ Vedi, ad esempio, art. 2 dello Statuto della Valle d'Aosta, e art. 4 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, dove sono espressamente richiamate le “norme fondamentali di riforma economico-sociale” della Repubblica, quali limite per l'esercizio delle competenze legislative regionali. Sulla giurisprudenza costituzionale, relativamente alla permanente vincolatività delle “norme di riforma economico-sociale” rispetto alle Leggi delle Regioni a statuto speciale, si veda, ad esempio, la sentenza n. 238 del 2013.

⁴ Cfr. SALERNO G.M., *Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Lazio e Lombardia*, in *Rassegna CNOS*, 2018, n. 1, pp. 125 ss.

⁵ Cfr. SALERNO G.M., *Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Molise e Friuli-Venezia Giulia*, in *Rassegna CNOS*, 2018, n. 2, pp. 129 ss.

⁶ Cfr. SALERNO G.M., *Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Basilicata, Trentino-Alto Adige (Province autonome di Bolzano e Trento) e Valle d'Aosta*, in *Rassegna CNOS*, 2018, n. 3, pp. 111 ss.

futuri legislatori regionali che saranno selezionati in via elettiva, di operare sull'assetto organizzativo e funzionale della IeFP davvero in piena "scienza e coscienza".

Circa le cinque Regioni qui in esame, va infine sottolineata una sostanziale differenza dal punto di vista della vigente disciplina legislativa.

Circa l'Abruzzo, in particolare, successivamente al 2001 non è stata approvata una disciplina legislativa organica sulla IeFP, sicché, per un verso, si richiama ancora la "*legge regionale sulla Formazione Professionale*" n. 111 del 15 maggio 1995 (ed il relativo regolamento di attuazione n. 12 del 1995), ormai per buona parte non più applicabile; per altro verso, si agisce mediante atti adottati in via amministrativa dalla Giunta Regionale e dalle relative strutture burocratiche, per lo più in base alla normativa comunitaria ed a quella nazionale. In particolare, di recente, va citata la deliberazione della Giunta regionale n. 782 del 16 ottobre 2018, relativa ai "*Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nella Regione Abruzzo – Linee Guida: Approvazione*". Tale documento, come si afferma espressamente nella premessa, "disciplina, nell'ambito dei livelli essenziali previsti dal Decreto Legislativo 17.10.2005, n. 226, i criteri e le modalità di erogazione dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale", con riferimento particolare ai percorsi triennali e quadriennali e a quelli realizzati all'interno del sistema duale. Si aggiunge poi che tale disciplina, che si applica a partire dai percorsi attivati nell'anno formativo 2018-2019, va integrata con l'Accordo tra la Regione Abruzzo e l'USR in relazione all'offerta dei percorsi di IeFP erogati in via sussidiaria dalle "istituzioni scolastiche accreditate". Tale Accordo è poi stato approvato il 20 dicembre 2018. In altri termini, in attesa della Legge regionale che dovrà essere comunque adottata, con la predetta delibera della Giunta regionale si è fornito un quadro regolamentare complessivamente sistematico dell'intera offerta di IeFP in Abruzzo⁷. In ogni caso, si auspica che i principi del sistema regionale di IeFP siano poi opportunamente inseriti in un atto legislativo, ovviamente dopo aver valutato con attenzione i profili di compatibilità, coerenza e completezza rispetto ai principi di carattere unitario che sono oggetto della presente analisi.

Circa il quadro regolatore di rilievo legislativo, un simile ritardo si verifica in Piemonte, ove rimane ancora vigente la Legge regionale n. 63 del 13 aprile 1995, n. 63, recante la "*Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale*". In Piemonte, appare allora significativo, dal punto di vista amministrativo, l'atto della Giunta regionale con il quale sono stati dettati "*gli indirizzi per la programmazione triennale in materia di offerta di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale – Periodo 2017-2020*", del 7 novembre 2016, n. 16-4166, atto che, tra l'altro, è stato richiamato anche nella più recente programmazione regionale, ossia nel D.D. n. 877 del 2 agosto 2018, nel quale è contenuto l' "*Avviso per l'autorizzazione ed il finanziamento dell'offerta formativa di IeFP – Ciclo formativo 2018-2021*". Anche in questo caso, nel documento amministrativo non soltanto si indicano "gli indirizzi generali per la programmazione triennale degli interventi di IeFP" (vedi pagina 4), ma si intende "consentire alle famiglie di orientarsi in un quadro dell'offerta chiaro e stabile e di iscrivere i giovani ai percorsi in considerazione dei termini fissati dal MIUR". Al di là del fatto che il predetto documento non è di facile ed immediata reperibilità da parte dei cittadini, appare evidente che, proprio a fini di chiarezza e certezza del diritto, è indispensabile che anche in Piemonte la disciplina del sistema di IeFP sia correttamente e compiutamente accolta nella sede ad essa propriamente destinata, vale a dire in una Legge, che sarebbe opportuno approvare dopo aver attentamente valutato le esigenze di compatibilità, coerenza e completezza rispetto ai principi di carattere unitario che sono oggetto della presente analisi.

In senso analogo, anche in Sardegna negli atti adottati dall'amministrazione si richiama ancora la Legge regionale n. 47 del 1 giugno 1979, concernente l' "*Ordinamento della Formazione Professionale in Sardegna*". In Sardegna siano stati adottati, soprattutto a partire dal 2015 – cioè da quan-

⁷ Come si ricorda nelle precisazioni presenti nell'atto stesso, la delibera della Giunta regionale dell'Abruzzo, tra l'altro, "afferisce all'attività ordinaria" della Giunta ed è stata adottata nel periodo di *vacatio* del Consiglio Regionale a seguito dello scioglimento di quest'ultimo.

do si è deciso di riavviare l'esperienza della IeFP - per lo più atti amministrativi generali e di programmazione con particolare riferimento alle tematiche dell'impiego della risorse finanziarie nel sistema della IeFP. E di recente è rilevante l'approvazione della delibera della Giunta regionale n. 44/15 del 5 settembre 2018, relativamente al "*Sistema regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di cui al Capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226: programmazione dell'offerta formativa aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, compresa l'offerta sussidiaria di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61*". Tale atto amministrativo, tuttavia, non solo appare meno dettagliato rispetto ai due predetti documenti recentemente adottati in Abruzzo e in Piemonte, ma si limita a prospettare - in senso talora di auspicio - alcuni principi di sistema regionale di IeFP (ad esempio, là dove si afferma che "è emersa l'esigenza di costruire un Sistema regionale IeFP"; vedi pag. 2), rinviandone l'attuazione per lo più ad atti amministrativi di livello dirigenziale, seppure non manchi talora il richiamo opportuno all'intervento mediante legge. Anche in questo caso, dunque, appare evidente la necessità di una rinnovata, sistematica ed omogenea legislazione regionale sulla IeFP da approvare dopo aver considerato con attenzione la presenza dei principi di carattere unitario che sono oggetto della presente analisi.

Si tratta di situazioni regolatorie che possiamo definire come "stati di eccezionalità costituzionale" in relazione alla disciplina delle competenze regionali relative alla IeFP, in senso non dissimile da quanto si è già avuto modo di riscontrare in relazione al Molise, ove l'ultima Legge in materia di Formazione Professionale risale all'ormai lontano 1995 (Legge regionale n. 10 del 30 marzo 1995), Legge cui si diede applicazione con il Regolamento regionale n. 1 del 1999. Dunque il quadro legislativo in queste Regioni è addirittura precedente alla revisione costituzionale del 2001 che ha dato origine all'attuale (sotto)settore della IeFP, così ignorando dal punto di vista legislativo le competenze spettanti alle Regioni medesime - ivi compresa la Sardegna, quale Regioni a statuto speciale in virtù della richiamata "clausola di salvaguardia" - in materia di IeFP in base all'art. 117, comma 2, Cost. Anche per l'Abruzzo, il Piemonte e la Sardegna si auspica perciò una normativa legislativa che detti finalmente una disciplina coerente non soltanto con il vigente quadro costituzionale, ma anche con i "principi generali sull'istruzione" e con i "livelli essenziali delle prestazioni" che guidano e circoscrivono l'azione regionale in materia. Tra l'altro, questo passaggio regolatorio è indispensabile per assicurare certezza e chiarezza del diritto, sia per chi opera nel settore della IeFP, sia per i cittadini, le famiglie e gli allievi tutti. Spetterà dunque alle prossime consiliature regionali assolvere a questo importante e necessario compito. Pertanto, in questa sede, non si può che ribadire la necessità che si proceda al più presto, in modo da colmare le segnalate lacune ed omissioni legislative, tenendo conto, tra l'altro, che quanto risultante dagli atti amministrativi che si sovrappongono talora in modo convulso, continua ad essere applicato dagli uffici regionali e locali in assenza di un'ideale base legislativa regionale, a dunque a rischio di possibili sanzioni giurisdizionali per eventuali vizi di illegittimità che possono scaturire più facilmente a causa dell'arretratezza e dell'incertezza del fondamento normativo.

Diversamente, apposite discipline legislative regionali sulla IeFP, successive alla Legge di revisione costituzionale del 2001, sussistono sia in Calabria - trattasi della Legge n. 53 del 18/12/2013 recante "*Disciplina del sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale*" (come modificata dalla Legge n. 5 del 2014) -, che in Emilia-Romagna, trattandosi in questo caso, della Legge regionale n. 5 del 30/06/2011 recante la "*Disciplina del sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale*" (come modificata dalla Legge n. 17 del 2014 e dalla Legge n. 13 del 2015). Rispetto a queste Regioni, ove sono state approvate apposite leggi sulla IeFP dopo la riforma costituzionale del 2001, occorre perciò verificare essenzialmente se sono necessari aggiornamenti della disciplina legislativa al fine di assicurare il pieno dispiegamento dei vigenti principi di carattere unitario relativi alla IeFP.

3. Analisi della disciplina regionale in materia di IeFP rispetto alle “norme generali sull’istruzione” previste nel d.lgs. n. 61/2017: Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Piemonte e Sardegna.

3.1. Premessa.

In questa sede, in relazione alle Regioni qui interessate, Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Piemonte, Sardegna, si intende analizzare, per ciascuna delle “norme generali sull’istruzione” risultanti dal Decreto Legislativo n. 61/2017, la disciplina vigente al fine di verificare se sussista in modo palese la necessità di modificare, integrare o anche soltanto esplicitare più chiaramente quanto già disposto nella legislazione regionale vigente in modo da renderlo effettivamente coerente con i principi posti dalla normativa nazionale e con i conseguenti atti di attuazione adottati in sede nazionale o territoriale. Come accennato sopra, mancando per Abruzzo, Piemonte e Sardegna, una Legge regionale su cui operare un confronto, per un verso non si potrà che ribadire, di volta in volta, la necessità di approvare un’apposita disciplina legislativa, per altro verso l’analisi verterà sul confronto con quanto risultante dai sopra richiamati atti amministrativi di carattere generale e programmatico che recentemente sono intervenuti in ordine a definire l’assetto complessivo della IeFP nelle predette Regioni. Pertanto si farà espresso riferimento per l’Abruzzo alla delibera della Giunta Regionale n. 782 del 16 ottobre 2018, relativa ai *“Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nella Regione Abruzzo – Linee Guida: Approvazione”*; per il Piemonte alla delibera della Giunta Regionale n. 16-4166 del 7 novembre 2016, concernente *“gli indirizzi per la programmazione triennale in materia di offerta di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale – Periodo 2017-2020”*, e per la Sardegna alla delibera della Giunta Regionale n. 44/15 del 5 settembre 2018 concernente il *“Sistema regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di cui al Capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226: programmazione dell’offerta formativa aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, compresa l’offerta sussidiaria di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61”*.

Infine, per ragioni sistematiche, le norme generali sull’istruzione sono qui distinte tra quelle che possiamo definire *di sistema*, in quanto definiscono in modo complessivo i connotati strutturali dell’intero sistema di istruzione professionalizzante in Italia di cui la IeFP fa parte, e quelle *di settore*, in quanto concernono più direttamente – e dunque dal punto di vista interno - l’articolazione, l’organizzazione e il funzionamento del (sotto)settore della IeFP.

3.2. Le discipline regionali vigenti in rapporto alle norme generali sull’istruzione cosiddette “di sistema”

Iniziamo dalle *norme generali sull’istruzione* che abbiamo qui definito *di sistema*.

1) In primo luogo, il Decreto Legislativo n. 61/2017 prescrive la contemporanea presenza del “sistema dell’Istruzione Professionale” (IP) e del “sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale” (IeFP) (art. 2, comma 1).

In Abruzzo, Piemonte e Sardegna manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Circa le predette delibere di Giunta, la contemporanea presenza dei due distinti sistemi di istruzione professionalizzante non è espressamente valorizzata, mentre, ad esempio, nella delibera della Giunta dell’Abruzzo si parla ancora di “costruzione di un sistema integrato di IeFP” (pag. 11), ovvero in Sardegna si parla, in contrasto con la normativa nazionale, di “un sistema unitario di offerta formativa assicurata dalle Agenzie di Formazione Professionale e dagli Istituti Professionali” (p. 3).

Nella Legge della Calabria si sottopone la normativa sul sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale ai “principi dell’ordinamento regionale sulla formazione” (art. 1, comma

1), così come ci si riferisce alla “integrazione tra il sistema dell’Istruzione e quello della Formazione Professionale” (art. 3, comma 3). La legge va dunque aggiornata.

Nella legge dell’Emilia-Romagna si parla ancora di “ordinamento nazionale in materia di Formazione Professionale e d’Istruzione e Formazione Professionale” (art. 1, comma 1), così come ci si riferisce alla “integrazione tra il sistema dell’Istruzione e quello della Formazione Professionale” (art. 3, comma 3). La Legge va dunque aggiornata.

2) In secondo luogo, nel Decreto Legislativo si precisa che la IeFP concorre all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione (art. 2, comma 1).

In Abruzzo, Piemonte e Sardegna manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Circa le predette delibere di Giunta, la precisazione in oggetto è prevista in Abruzzo (p. 10), in Piemonte (p.6) e in Sardegna (p.1).

Nella legge della Calabria la precisazione è presente (art. 2, comma 1).

Nella legge dell’Emilia-Romagna la precisazione è presente (art. 3, comma 2).

3) In terzo luogo, nel Decreto Legislativo si prevede che i due predetti sistemi, IeFP e IP, siano distinti l’uno dall’altro in quanto hanno “diversa identità” (art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2017), ma allo stesso tempo siano pariordinati in quanto dotati di “pari dignità” (sempre art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2017).

In Abruzzo, Piemonte e Sardegna manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Circa le predette delibere di Giunta, una previsione in tal senso manca in Abruzzo, mentre in Piemonte tra le premesse si cita la “pari dignità dell’offerta formativa realizzata dalle Agenzie Formative”, e in Sardegna si evidenzia che “l’offerta dei percorsi IeFP deve essere in primo luogo garantita ai minori che hanno appena concluso il primo ciclo di istruzione, con modalità tali da assicurare pari dignità”.

Nella Legge della Calabria tali previsioni non sussistono; anzi, in contrasto con il principio di diversa identità dei sistemi, si prevede che “nel rispetto della disciplina nazionale, i soggetti di cui all’articolo 5, nella loro autonomia, progettano i percorsi di cui al comma 1 in modo unitario e integrato, anche al fine di assicurare il successo formativo di ogni studente” (art. 6, comma 2). La disciplina regionale va dunque corretta ed integrata.

Nella Legge dell’Emilia-Romagna tali previsioni non sussistono; anzi, in contrasto con il principio di diversa identità dei percorsi, si prevede che “Nel rispetto della disciplina nazionale, i soggetti di cui all’articolo 5, ferma la loro autonomia, progettano i percorsi di cui al comma 1 in modo unitario e integrato, anche al fine di assicurare il successo formativo di ogni studente e in particolare di garantire la presa in carico di tutte le specifiche situazioni problematiche che si presentano fino dal primo anno di frequenza” (art. 6, comma 3). La disciplina regionale va dunque corretta ed integrata.

4) In quarto luogo, nel Decreto Legislativo si prevede che i percorsi triennali e quadriennali di IeFP sono realizzati dalle “istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalla Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226” (art. 2, comma 1, lett. b), e dalle “istituzioni scolastiche che offrono percorsi di Istruzione Professionale (...) previo accreditamento regionale” (art. 4, comma 4).

In Abruzzo, Piemonte e Sardegna manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Circa le predette delibere di Giunta, in Abruzzo si precisa che i “soggetti attuatori del sistema regionale di IeFP sono: - gli Organismi di Formazione accreditati e/o in fase di accreditamento secondo quanto prescritto nei pertinenti avvisi pubblici per la macrotipologia “obbligo formativo/obbligo di istruzione e percorsi di Istruzione e Formazione Professionale; - le Istituzioni scolastiche (statali e/o paritarie) accreditate che offrono percorsi di IeFP erogati in regime di sussidiarietà, ai sensi

del D.Lgs. n. 61/2017 e del D. M. 17.05-2018” (p. 11). In Piemonte si prevede circa i “soggetti attuatori” che “ai fini del presente atto sono ammissibili in qualità di soggetti attuatori: Agenzie Formative di cui alla LR. 63/95, articolo 11 lettere a), b) e c), inclusa Città Studi SpA Biella”, precisando che “i soggetti proponenti sono tenuti a possedere l’accreditamento per la Macrotipologia “MA” “Obbligo formativo” tipologia “tH” handicap e tipologia “ap” apprendisti e comprendere le seguenti evidenze: - sviluppo di metodologie; - lavoro d’équipe; - sostegno all’utenza contratto formativo e patto formativo; Inoltre, in coerenza con quanto detto in premessa in merito all’accompagnamento alla scelta formativa e professionale dei giovani, le agenzie formative dovranno essere accreditate anche per le seguenti macroaree dell’orientamento: MIO – macroarea informazione orientativa; MFO - macroarea formazione orientativa; MCO – macroarea consulenza orientativa; MIL – macroarea inserimento lavorativo” (p. 9). Non risulta, dunque, uno specifico ed espresso riferimento alle istituzioni scolastiche accreditate. In Sardegna, si fa riferimento all’offerta sussidiaria delle istituzioni scolastiche accreditate secondo il sistema regionale di accreditamento (p. 3).

Nella legge della Calabria si prevede che “possono fare parte del sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale le agenzie formative accreditate e gli istituti professionali con un ruolo integrativo e complementare al sistema in applicazione del regime di sussidiarietà e secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e in base alla delibera n. 529/2010 della Giunta Regionale” (art. 1, comma 1)”; e che “La Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, ai sensi della Legge Regionale 19 aprile 1985 n. 18 (Ordinamento della Formazione Professionale in Calabria), i criteri e i requisiti di accreditamento necessari ai soggetti di cui al comma 1 per fare parte del sistema regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale. A tal fine la Giunta provvede in conformità alla disciplina statale in materia e ai relativi accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 281 del 1997 e alla disciplina regionale delineata nelle delibere della Giunta Regionale n. 872 del 29 dicembre 2010 e n. 67 del 28 febbraio 2011” (art. 5, comma 2). La normativa regionale appare sostanzialmente rispettosa del principio indicato nel decreto legislativo.

Nella legge dell’Emilia-Romagna, in senso equivalente, si prevede che “soggetti del sistema” sono “gli organismi di Formazione Professionale e gli Istituti Professionali con un ruolo integrativo e complementare al sistema in applicazione del regime di sussidiarietà e secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e in base a un apposito atto della Giunta regionale” (art. 5, comma 1). Inoltre, si aggiunge che “la Giunta regionale, sentita la competente commissione dell’Assemblea legislativa e previo confronto con i soggetti di cui agli articoli 49, 50 e 51 della Legge Regionale n. 12 del 2003, definisce i criteri e i requisiti di accreditamento necessari ai soggetti di cui al comma 1 per fare parte del sistema regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale. A tal fine, la Giunta provvede in conformità alla disciplina statale in materia e ai relativi accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 281 del 1997” (art. 5, comma 2). La normativa regionale appare sostanzialmente rispettosa del principio indicato nel decreto legislativo.

5) In quinto luogo, il Decreto Legislativo prevede che il quinto anno della IP sia strutturato dalle istituzioni scolastiche “in modo da consentire (...) di maturare i crediti per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni” (art. 4, comma 5).

In Abruzzo, Piemonte e Sardegna manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Circa le predette delibere di Giunta, non si fa riferimento a questa previsione in Abruzzo e in Piemonte, mentre in Sardegna si afferma in modo generico “l’obiettivo di garantire l’intera filiera della Formazione Professionale grazie anche all’attivazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)” (p. 4).

Nella legge della Calabria non si fa riferimento a questo aspetto nella disposizione dove si prevede che “In applicazione della disciplina nazionale, i diplomi conseguiti al termine dei percorsi del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale di durata quadriennale, previa frequenza di apposito corso annuale realizzato di intesa con le università, con il MIUR – Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, consentono di sostenere l’esame di Stato per l’accesso all’università e all’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori” (art. 7, comma 2; vedi anche art. 4, comma 1, lett. c). La Legge va dunque aggiornata.

Nella legge dell’Emilia-Romagna non si fa riferimento a questo aspetto nella disposizione dove si prevede che “In applicazione della disciplina nazionale, i diplomi conseguiti al termine dei percorsi del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato per l’accesso all’università e all’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori, previa frequenza di apposito corso annuale” (art. 7, comma 2). La legge va dunque aggiornata.

6) In sesto luogo, nel Decreto Legislativo si stabilisce che il sistema della IP è raccordato con quello della IeFP mediante la “Rete nazionale delle scuole professionali” avente funzioni di monitoraggio e di valutazione, e che accomunerà - in base alle norme che saranno dettate con Decreto Ministeriale approvato previa intesa in sede di Conferenza Unificata con le Regioni e gli enti locali - le istituzioni educative che fanno parte dei due sistemi, da un lato, le scuole della IP, e, dall’altro lato, le istituzioni formative accreditate della IeFP (art. 7).

In Abruzzo, Piemonte e Sardegna manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Circa le predette delibere di Giunta, in Abruzzo non si fa cenno a questa previsione, così come in Piemonte, mentre in Sardegna si prevede che in futuro le istituzioni scolastiche di Istruzione Professionale “insieme alle Agenzie formative costituiranno la “Rete regionale delle Scuole professionali”, parte della più ampia “Rete nazionale delle Scuole professionali” di cui all’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2017” (p. 2).

Nella Legge della Calabria non si fa riferimento a questo aspetto. La Legge va dunque aggiornata.

Nella Legge dell’Emilia-Romagna non si fa riferimento a questo aspetto, fatto salvo un cenno alla “programmazione della rete (...) formativa” in relazione alla “realizzazione delle azioni di: a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni” (art. 12, comma 2). La legge va dunque aggiornata.

7) In settimo luogo, nel Decreto Legislativo si aggiunge che questi due “sistemi formativi” (IP e IeFP) sono affiancati e collegati mediante opportuni “passaggi” che sono regolati dai “criteri generali” dettati dal Decreto Legislativo stesso e che saranno disciplinati, nelle singole “fasi”, da un apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni (vedi art. 8, e sull’accordo il comma 2).

In Abruzzo, Piemonte e Sardegna manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Circa le predette delibere di Giunta, in Abruzzo si fa un cenno alla “ottica del raccordo e/o passaggio tra i sottosistemi della istruzione e della IeFP” (p. 11); in Piemonte si fa un cenno alla “necessaria flessibilità in entrata e in transizione fra sistemi di Istruzione e Formazione Professionale” (p. 3); in Sardegna si sottolinea l’opportunità di “supportare il passaggio tra sistemi formativi auspicato dall’art. 8 del D.Lgs. n. 61/2017, nel rispetto di quanto previsto dall’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano n. 100 del 10 maggio 2018” (p. 9).

Nella Legge della Calabria si prevede che “La Regione, previo confronto con gli organismi rappresentativi delle istituzioni formative, opera per garantire gli organici raccordi previsti dalle linee guida nazionali, con particolare riferimento ai passaggi degli studenti da un percorso all’altro, da realizzare attraverso percorsi formativi flessibili, comprensivi di attività di sostegno e di riallinea-

mento delle competenze, e ogni altra opportunità conforme alla normativa vigente.” (art. 6, comma 3). La Legge, dunque, va corretta ed aggiornata.

Nella Legge dell’Emilia-Romagna si prevede che “Al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa e di sostenere la reversibilità delle scelte degli studenti, e fermo quanto previsto all’articolo 8, la Regione, previo confronto con i soggetti di cui agli articoli 49, 50 e 51 della Legge regionale n. 12 del 2003, opera per garantire gli organici raccordi previsti dalle linee guida nazionali di cui al comma 2, con particolare riferimento ai passaggi degli studenti da un percorso all’altro, da realizzare attraverso percorsi formativi flessibili, comprensivi di attività di sostegno e di riallineamento delle competenze, e ogni altra opportunità conforme alla normativa vigente” (art. 6, comma 4). La Legge, dunque, va corretta ed aggiornata.

8) In ottavo luogo, il Decreto Legislativo prevede che i diplomi di istruzione professionale e le qualifiche e i diplomi della IeFP sono ufficialmente qualificati come “titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13”.

In Abruzzo, Piemonte e Sardegna manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Circa le predette delibere regionali, in Abruzzo si affronta dettagliatamente la questione del Repertorio (p. 14), in Piemonte non si affronta questo aspetto, in Sardegna si affronta la questione del riferimento al Repertorio nazionale (p. 2).

Nella legge della Calabria si fa riferimento a questo aspetto nella disposizione ove si prevede che “Le competenze da acquisire da parte degli studenti nell’ambito dei percorsi di cui al comma 1 si riferiscono alle qualifiche previste dalla programmazione regionale in correlazione con le figure definite a livello nazionale. Nella definizione di tali competenze la Regione tiene conto di quanto stabilito nelle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi dell’Istruzione e Formazione Professionale, adottate in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281” (art. 4, comma 5). La legge rispetta sostanzialmente il principio stabilito nel decreto legislativo, salvo l’espressa qualifica delle qualifiche e dei diplomi della IeFP quali “titoli di studio”.

Nella Legge dell’Emilia-Romagna si fa riferimento a questo aspetto nella disposizione ove si prevede che “Le competenze da acquisire da parte dei giovani nell’ambito dei percorsi di cui al comma 1 si riferiscono alle qualifiche previste dalla programmazione regionale in correlazione con le figure definite a livello nazionale. Nella definizione di tali competenze la Regione tiene conto di quanto stabilito nelle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi d’Istruzione e Formazione Professionale, adottate in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali)” (art. 4, comma 2). La Legge rispetta sostanzialmente il principio stabilito nel Decreto Legislativo, salvo l’espressa qualifica delle qualifiche e dei diplomi della IeFP quali “titoli di studio”.

9) Da ultimo, va segnalato che nel Decreto Legislativo non è stata affrontata e dunque è rimasta ferma la norma generale sull’istruzione che prevede che sia dopo il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, sia dopo il diploma quadriennale di IeFP e un successivo un percorso di IFTS di durata annuale, è consentito l’accesso agli ITS (art. 1, c. 46, Legge 107/2015, e Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2016).

In Abruzzo, Piemonte e Sardegna manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Circa le predette delibere di Giunta, in Abruzzo non si fa cenno a questa norma generale sull’istruzione; in Piemonte non si affronta questa tematica; in Sardegna si fa cenno alla “pro-

grammazione degli Istituti Tecnici superiori con l'obiettivo di garantire l'intera filiera della Formazione Professionale grazie anche all'attivazione dei percorsi di Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS)” (p. 4)

*Nel Friuli-Venezia Giulia la Legge regionale n. 27/2017, nelle parti relative agli IFTS e agli ITS (art. 4 comma 1, in relazione alle definizioni generali, e art. 13 sulla disciplina più specifica della “istruzione tecnica superiore”), non prevede espressamente tale possibilità. E’ vero che nell’art. 12, comma 3, si prevede che “Il diploma conseguito al termine di percorsi di durata quadriennale di Istruzione e Formazione Professionale consente di accedere alla formazione terziaria accademica e **non accademica** secondo le modalità previste dalla vigente disciplina nazionale”; tuttavia, appare necessario integrare e rendere più esplicita la disciplina regionale.*

3.3. Le discipline regionali vigenti in rapporto alle “norme generali sull’istruzione” cosiddette “di settore”, in quanto riguardanti direttamente la IeFP

Passiamo adesso alle “norme generali sull’istruzione” cosiddette “di settore”, che sono presenti nel Decreto Legislativo n. 61/2017 con particolare riferimento all’articolazione, all’organizzazione e al funzionamento delle attività poste in essere nel (sotto)settore della IeFP, quale specifico ambito dell’istruzione professionalizzante in Italia. Va aggiunto che una buona parte di queste “norme generali” rinvia a specifici atti attuativi, da adottarsi in sede nazionale e regionale per lo più in base al principio di leale collaborazione sopra ricordato, cioè sulla base di intese o accordi con le Regioni stesse. In particolare, a livello nazionale vanno ricordati: il Regolamento 24 maggio 2018, n. 92, pubblicato in G.U. 27 luglio 2018, n. 173, recante la “*Revisione dei percorsi dell’Istruzione Professionale nel rispetto della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181 della Legge 13 luglio 2015, n. 107*”, e che è stato adottato in attuazione dell’art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo previa intesa in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2017; il decreto interministeriale 17 maggio 2018, pubblicato in G.U. il 17 settembre 2018, recante “*criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale*”, e che è stato adottato in attuazione dell’art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni dell’8 marzo 2018; l’accordo raggiunto il 10 maggio 2018 in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61, per “*la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale*”. A livello regionale, poi, vanno ricordati gli “accordi” tra l’Ufficio scolastico regionale e la Regione per definire le modalità realizzative dei percorsi di IeFP erogati in via sussidiaria dalle istituzioni scolastiche accreditate di IP ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo n. 61/2017, e nel rispetto dei criteri indicati nell’art. 7, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo.

Pertanto, ne discende che le normative legislative regionali devono adeguarsi anche a quanto disposto dai predetti atti attuativi o comunque ne devono richiamare la conseguente e necessaria osservanza, in quanto si tratta di condizioni di carattere unitario che sono previste dal Decreto Legislativo n. 61/2017 per l’articolazione, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di IeFP. A questo proposito, ad esempio, le citate delibere di Giunta dell’Abruzzo e della Sardegna già richiamano i predetti atti (vedi, ad esempio, p. 13 della delibera dell’Abruzzo, e p. 2 della delibera della Sardegna), considerandoli quindi opportunamente quale fonti di principi vincolanti per l’assetto della IeFP.

1) In primo luogo, nel Decreto Legislativo n. 61/2017 è assicurata la libertà di scelta alternativa degli studenti che terminano la scuola secondaria di primo grado, tra i percorsi offerti dai due siste-

mi, quelli quinquennali della IP e quelli triennali e quadriennali della IeFP. Si tratta di un vero e proprio diritto per ciascun allievo, il quale, per l'appunto, "può scegliere" (vedi art. 2, comma 1), e quindi deve essere messo nelle condizioni di effettuare tale scelta. La Legge regionale, dunque, deve consentire tale scelta alternativa, e non può precluderla mediante una normativa che non preveda in alcun modo o comunque limiti la possibilità degli studenti di scegliere i percorsi triennali e quadriennali di IeFP. Non sono previste e dunque ammesse forme "miste" o "ibride" tra IeFP e IP (ad esempio, percorsi annuali o biennali di IeFP che seguono il primo anno o il biennio nella IP).

In Abruzzo, Piemonte e Sardegna manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Circa le predette delibere di Giunta, in Abruzzo, pur non sottolineandosi questo specifico aspetto, si ribadisce che i percorsi di IeFP consentono il "soddisfacimento del diritto/dovere all'istruzione e formazione" (v. p. 12) e si fa esclusivo riferimento ai percorsi triennali e quadriennali di IeFP (v. p. 12); in Piemonte si fa riferimento al diritto-dovere di istruzione e formazione (v. p. 5-6), introducendo anche altre tipologie di percorsi (biennali con crediti in ingresso, annuali per il reingresso nei percorsi triennali); diversamente, in Sardegna si enuncia espressamente il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione "di poter scegliere tra i percorsi di Istruzione Professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento della qualifica professionale triennale di Operatore e del diploma professionale quadriennale di Tecnico, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 61/2017" (v. p. 4) e si fa esclusivo riferimento ai percorsi triennali e quadriennali di IeFP (v. p. 2).

Circa la legge della Calabria, non si esplicita espressamente la libertà di scelta degli studenti, là dove si indica che "possono iscriversi a uno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (...) gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado" (art. 6, comma 1), ed essendo presente soltanto un cenno in relazione alle modalità organizzative predisposte dalla Regione circa l'avvio dei corsi: "Nel rispetto della disciplina nazionale, è assicurata l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale e dei percorsi del sistema scolastico statale, in modo da offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte" (art. 4, comma 7). Inoltre si prevedono altre tipologie di percorsi all'interno del sistema regionale di IeFP, anche in connessione ai "soggetti in diritto-dovere di istruzione e formazione" (v. art. 4, comma 3), esattamente prescrivendo che "2. L'offerta formativa di cui al comma 1 è articolata per favorire la realizzazione di percorsi sia gradualì, continui e progressivi, sia modulari che personalizzati e di diversa durata e articolazione, in rapporto ai diversi stili di apprendimento e alle esigenze degli allievi e delle loro famiglie. 3. L'offerta formativa di cui al comma 2 è rivolta anche a soggetti in diritto-dovere di istruzione e formazione, per il recupero della dispersione scolastica e formativa, nonché per il reingresso nei percorsi formativi o nella formazione in apprendistato" (art. 4, comma 2, e 3) La Legge va dunque integrata, corretta e modificata in più aspetti.

Nella Legge dell'Emilia-Romagna, non si esplicita espressamente la libertà di scelta degli studenti, là dove si indica che "possono iscriversi a uno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (...) gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado" (art. 6, comma 1), ed essendo solo presente un cenno in relazione alle modalità organizzative predisposte dalla Regione circa l'avvio dei corsi: "Nel rispetto della disciplina nazionale, è assicurata l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema formativo regionale di cui alla Legge regionale n. 12 del 2003, in modo da offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte" (art. 4, comma 4). Tuttavia, anche in relazione alle modalità organizzative, si fa sempre riferimento al concetto di "integrazione" tra i sistemi che è adesso incompatibile con quanto dettato nel D.Lgs. 61/2017: "Attraverso l'integrazione tra il sistema dell'istruzione e quello della Formazione Professionale la Regione intende offrire agli studenti un'offerta unitaria, coordinata e flessibile nei contenuti e nelle modalità organizzative, in grado di corrispondere alle esigenze e alle aspettative di ognuno, anche in modo personalizzato" (art. 3, comma 3). Inoltre, circa la tipologia dei percorsi di IeFP si pone una condizione del tutto contraria a quanto previsto dal D.Lgs. n. 61/2017, là dove si

prescrive che “2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione e al fine di dare attuazione alle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi d'Istruzione e Formazione Professionale, l'iscrizione e la frequenza al primo anno di uno dei percorsi di cui al comma 1 avvengono presso un istituto professionale che, nell'esercizio della propria autonomia, faccia parte del sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale”. Inoltre, in senso contrario alla distinzione tra il sistema della IeFP e quello della IP che è posta come principio generale dal Decreto Legislativo n. 61/2017, si prevede la progettazione unitaria ed integrata dei percorsi triennali di IeFP da parte dei “soggetti del sistema”, là dove si prevede che “3. Nel rispetto della disciplina nazionale, i soggetti di cui all'articolo 5, ferma la loro autonomia, progettano i percorsi di cui al comma 1 in modo unitario e integrato, anche al fine di assicurare il successo formativo di ogni studente e in particolare di garantire la presa in carico di tutte le specifiche situazioni problematiche che si presentano fino dal primo anno di frequenza” (art. 6, comma 3). La Legge va dunque in più punti integrata, corretta e modificata.

2) In secondo luogo, nel Decreto Legislativo n. 61/2017 si prevede il diritto di scelta – con un'alternativa «binaria» - dopo la qualifica nella IeFP: lo studente, conseguita la qualifica triennale, “può chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di Istruzione Professionale (...) oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale sia presso le istituzioni scolastiche che presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 2006” (art. 8, comma 7). Si prevede dunque l'esistenza di un modello unitario di “filiera” di formazione professionalizzante a partire dalla qualifica triennale.

In Abruzzo, Piemonte e Sardegna manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Circa le predette delibere di Giunta, in Abruzzo si prevede che “la frequenza al percorso di tecnico di IeFP (IV anno) è rivolta ai soggetti in possesso di una qualifica triennale afferente l'area professionale del percorso di tecnico prescelto” (v. p. 12); in Sardegna si prevede circa il percorso quadriennale di IeFP un impegno regionale di carattere soltanto sperimentale, parziale e connesso con il sistema duale, là dove si delibera “di garantire per l'anno scolastico 2018/2019 (...) l'avvio sperimentale del quarto anno dei percorsi IeFP, che consentirà ai possessori di qualifica professionale triennale di Operatore, di livello 3 EQF, di acquisire il diploma professionale quadriennale di Tecnico, di livello 4 EQF, nei limiti delle risorse disponibili a seguito dell'accordo per la sperimentazione del sistema duale” (p. 6); in Piemonte si prevede che i destinatari dei percorsi per il conseguimento del diploma professionale di IeFP siano i “giovani di età inferiore a 25 anni (...) che hanno conseguito una qualifica professionale di IeFP coerente con il percorso di destinazione” (p. 8).

Nella Legge della Calabria si prevede che “in applicazione della disciplina nazionale, all'interno del sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale i percorsi triennali di cui all'articolo 6 possono essere completati con un quarto anno per l'acquisizione di un diploma professionale di IV livello europeo che costituisce titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore” (art. 7, comma 1). La disciplina regionale, là dove esplicita soltanto una “possibilità”, sembra contraddire il principio nazionale che prescrive in modo vincolante la presenza della “filiera” professionalizzante. Dunque la Legge va corretta ed integrata.

Nella Legge dell'Emilia-Romagna si prevede che “in applicazione della disciplina nazionale, all'interno del sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale i percorsi triennali di cui all'articolo 6 possono essere completati con un quarto anno per l'acquisizione di un diploma che costituisce titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore” (art. 7, comma 1). La disciplina regionale, là dove esplicita soltanto una “possibilità”, sembra contraddire il principio nazionale che prescrive in modo vincolante la presenza della “filiera” professionalizzante. Dunque la Legge va corretta ed integrata.

3) In terzo luogo, nel Decreto Legislativo n. 61/2017 sono previste alcune condizioni per i percorsi di IeFP erogati dalla IP in via sussidiaria, ed in particolare il previo accreditamento regionale secondo le modalità definite gli «accordi» tra la singola Regione e Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'art. 7, comma 2 (vedi art. 4, comma 4, primo periodo), e la realizzazione di tali percorsi di IeFP nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna Regione secondo i «criteri generali» stabiliti con un apposito Decreto Ministeriale approvato previa intesa tra Stato e Regioni ai sensi dell'art. 7, comma 1 (vedi art. 4, comma 4, secondo periodo). Tra l'altro, si introduce un'unica modalità di erogazione dei percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche accreditate, venendo così meno le due modalità – quella integrativa e quella complementare – che erano state introdotte con il D.P.R. n. 87/2010 (che è progressivamente disapplicato, a partire dalle prime classi attivate nell'anno scolastico 2018-2019 negli istituti professionali).

In Abruzzo, Piemonte e Sardegna manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Circa le predette delibere regionali, in Abruzzo si richiama coerentemente e dettagliatamente la disciplina posta dal Decreto Legislativo n. 61/2017 e i conseguenti atti di attuazione in tema di offerta sussidiaria delle istituzioni scolastiche, ivi compresa la questione dell'accreditamento regionale (v. p. 13); in Piemonte si fa generale riferimento alle “agenzie formative di cui alla Legge regionale 63/95”, e ai requisiti di accreditamento regionale, senza esplicito rinvio alle istituzioni scolastiche accreditate (v. p. 9); in Sardegna si delibera opportunamente “di definire la disciplina per l'accreditamento delle Istituzioni scolastiche in conformità al sistema di accreditamento regionale per l'erogazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio della qualifica professionale triennale di Operatore e del diploma professionale quadriennale di Tecnico di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come richiamato dal D.Lgs. n. 61/2017, e secondo quanto previsto dall'Intesa n. 64 dell'8.3.2018” (v. pp. 6-7).

Nella Legge della Calabria si prevede che “1. Possono fare parte del sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale le agenzie formative accreditate e gli istituti professionali con un ruolo integrativo e complementare al sistema in applicazione del regime di sussidiarietà e secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e in base alla delibera n. 529/2010 della Giunta regionale. 2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, ai sensi della Legge regionale 19 aprile 1985 n. 18 (Ordinamento della Formazione Professionale in Calabria), i criteri e i requisiti di accreditamento necessari ai soggetti di cui al comma 1 per fare parte del sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale. A tal fine la Giunta provvede in conformità alla disciplina statale in materia e ai relativi accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 281 del 1997 e alla disciplina regionale delineata nelle delibere della Giunta regionale n. 872 del 29 dicembre 2010 e n. 67 del 28 febbraio 2011.” (art. 5, commi 1 e 2). La Legge appare sostanzialmente rispettosa del principio stabilito nel Decreto Legislativo n. 61/2017; occorre tuttavia correggerla, da un lato facendo venir meno il “ruolo integrativo e complementare” delle istituzioni scolastiche, dato che il D.Lgs. n. 61/2017 ha modificato l'assetto già posto dal D.P.R. n. 87/2010 e ha sostituito con un'unica modalità le due previgenti modalità di erogazione di percorsi di IeFP in sussidiarietà (integrativa e complementare); e, dall'altro lato, inserendo con i riferimenti relativi all'atto normativo in questione e all'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regione l'8 marzo 2018 (ovvero facendo un generico riferimento allo strumento dell'intesa).

Nella Legge dell'Emilia-Romagna si prevede che “1. Possono fare parte del sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale gli organismi di Formazione Professionale e gli istituti professionali con un ruolo integrativo e complementare al sistema in applicazione del regime di sussidiarietà e secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e in base a un apposito atto della Giunta regionale. 2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione dell'Assemblea legislativa e previo confronto con i soggetti di cui agli articoli 49, 50 e 51 della Legge regionale n. 12 del 2003, definisce i criteri e i requisiti di accreditamento necessari ai soggetti di cui al comma 1 per fare parte del sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale. A tal fine, la Giun-

ta provvede in conformità alla disciplina statale in materia e ai relativi accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 281 del 1997” (art. 5, commi 1 e 2). La Legge appare sostanzialmente rispettosa del principio stabilito nel Decreto Legislativo n. 61/2017; occorre tuttavia correggerla, da un lato facendo venir meno il “ruolo integrativo e complementare” delle istituzioni scolastiche, dato che il D.Lgs. n. 61/2017 ha modificato l’assetto già posto dal D.P.R. n. 87/2010 e ha sostituito con un’unica modalità le due previgenti modalità di erogazione di percorsi di IeFP in sussidiarietà (integrativa e complementare); e, dall’altro lato, inserendo con i riferimenti relativi all’atto normativo in questione e all’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regione l’8 marzo 2018 (ovvero facendo un generico riferimento allo strumento dell’intesa).

4) In quarto luogo, il Decreto Legislativo n. 61/2017 prevede che, a favore degli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di IeFP e che intendono sostenere l’esame di Stato, le Regioni devono realizzare, a proprie spese (ivi compresi gli oneri per le Commissioni nominate dal MIUR), appositi corsi annuali che si concludono con l’esame di Stato; inoltre si prevede che, con apposite intese tra le singole Regioni e il MIUR, siano definiti i criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi annuali “in modo coerente con il percorso seguito dalla studentessa e dallo studente nel sistema della Istruzione e Formazione Professionale (art. 14, comma 3).

In Abruzzo, Piemonte e Sardegna manca la corrispondente e coerente disciplina legislativa. Circa le predette delibere di Giunta, in Abruzzo si prevede in modo generico “il raccordo tra la filiera di IeFP e i percorsi di Istruzione secondaria di secondo grado” (v. p. 13), senza alcuna ulteriore specificazione in ordine al cd. quinto anno; in Piemonte non si prevede alcuna specificazione in merito; in Sardegna non si prevede alcuna specificazione in merito.

Nella Legge della Calabria si prevede che “In applicazione della disciplina nazionale, i diplomi conseguiti al termine dei percorsi del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale di durata quadriennale, previa frequenza di apposito corso annuale realizzato di intesa con le università, con il MIUR – Direzione generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, consentono di sostenere l’esame di Stato per l’accesso all’università e all’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori” (art. 7, comma 2; vedi anche art. 4, comma 4). La disciplina va corretta ed aggiornata, adeguandola al principio indicato nel Decreto Legislativo ed alle condizioni e modalità ivi indicate.

Nella Legge dell’Emilia-Romagna si prevede che “In applicazione della disciplina nazionale, i diplomi conseguiti al termine dei percorsi del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato per l’accesso all’università e all’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori, previa frequenza di apposito corso annuale” (art. 7, comma 2). La disciplina va corretta ed aggiornata, adeguandola al principio indicato nel Decreto Legislativo ed alle condizioni e modalità ivi indicate.